

N. R.G. 291/2021



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO**

Sezione seconda civile

nelle persone dei seguenti magistrati:

dr. Maria Caterina Chiulli Presidente rel.

dr. Carlo Maddaloni Consigliere

dr. Antonio Corte Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. r.g. 291/2021 promossa in grado d'appello

DA

_____ (C.F. _____), elettivamente
domiciliato in _____ 22100 COMO presso lo studio dell'avv.
_____, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,

APPELLANTE

CONTRO

_____ (C.F. _____), elettivamente domiciliato in VIA
LURASCHI, 22 22077 OLGiate COMASCO presso lo studio dell'avv. TORCHIA
EMILIANO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,

_____(C.F. _____), elettivamente domiciliato in VIA
LURASCHI, 22 22077 OLGIATE COMASCO presso lo studio dell'avv. TORCHIA
EMILIANO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,

APPELLATO

avente ad oggetto: Altre ipotesi di responsabilità Extracontrattuale non ricomprese
nelle altre materie.

Conclusioni: come da fogli allegati.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritenuto di decidere, come da verbale dell'udienza dell'11.05.2021 ai sensi e nelle
forme dell'art. 281-sexies c.p.c.;

ascoltati alla odierna udienza i procuratori delle parti, che hanno ribadito le
rispettive conclusioni e difese;

rilevato che, con atto di citazione ritualmente notificato, _____ ed

convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Como,

al fine di vederlo condannare al risarcimento dei danni patrimoniali per complessivi
euro 6.941,80 e non patrimoniali per complessivi euro 32.048,00 patiti in conseguenza
di presunte condotte illecite tenute da quest'ultimo a decorrere dal mese di marzo 2016;

che, a fondamento della propria pretesa, gli attori rappresentavano in particolare che
nel gennaio del 2017 la _____ aveva ricevuto minacce da parte del _____, e che, nel
luglio dello stesso anno, il _____ aveva distrutto alcuni oggetti presenti nell'area di

proprietà esclusiva degli stessi, situata all'interno di una corte comune tra le parti in causa;

che gli attori domandavano altresì che al convenuto, che era solito parcheggiare la propria autovettura c/o la propria moto sul mappale di proprietà della I _____, venisse ordinato di cessare tale comportamento, formulando richiesta ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c. di determinare la somma di denaro da porsi a carico del _____ in caso di successiva violazione dell'ordine pronunciato ex art. 949 c.c.;

che si costituiva _____, il quale, contestate tutte le domande svolte dagli attori, formulava domanda riconvenzionale avente a oggetto l'*actio negatoria* in relazione al diritto di servitù gravante sul mappale di cui in precedenza, di proprietà esclusiva della _____ in favore del fondo dominante, di proprietà dello stesso convenuto; più specificamente, il _____ lamentando continue turbative al proprio diritto di servitù di passo e carraio, giacché gli attori erano soliti posizionare oggetti di loro proprietà sul fondo servente, domandava che gli fossero risarciti i danni patiti, l'emanazione di un ordine di cessazione delle turbative *de quibus* ai sensi dell'art. 1079 c.c. e la determinazione di una somma di denaro da porsi a carico degli attori ex art. 614-bis c.p.c. per ogni successiva violazione all'ordine pronunciato ex art. 1079 c.c.;

che il Tribunale di Como accoglieva parzialmente le domande attoree, condannando il I _____ al risarcimento del danno patrimoniale quantificato in euro 6.941,80 oltre rivalutazione e interessi legali per i fatti del luglio 2017 e dichiarando che il convenuto non aveva alcun diritto di parcheggiare veicoli né di collocare qualsiasi altro oggetto sul mappale di proprietà della _____, determinando per ogni eventuale successiva

violazione una sanzione pecuniaria giornaliera di euro 50; rigettava poi la domanda riconvenzionale formulata dal _____ rimettendo da ultimo la causa in istruttoria per il proseguimento del giudizio con riferimento alla domanda attorea avente a oggetto il risarcimento dei danni non patrimoniali;

che avverso la sentenza di primo grado interponeva appello _____ lamentando la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 116 c.p.c. per contraddittorietà della testimonianza ritenuta dirimente dal Tribunale di Como ai fini della decisione, significando le proprie perplessità in merito alla terzietà e alla coerenza delle dichiarazioni rese dalla teste _____; l'erronità della liquidazione dei danni patrimoniali da parte del giudice di prime cure, rappresentando come l'istruttoria testimoniale non avesse a suo dire fornito elementi tali da consentire di ricostruire con certezza la dinamica fattuale e neppure l'esatto ammontare dei danni *de quibus* asseritamente patiti dagli attori; il rigetto della domanda riconvenzionale formulata da parte convenuta ai sensi degli artt. 112 e 116 c.p.c., significando come il giudice di prima istanza non avesse esaminato compiutamente l'istruttoria testimoniale né le produzioni documentali a riguardo, nonché l'omessa pronuncia sulla domanda avente ad oggetto l'accertamento del suo diritto di avere sempre l'area del fondo scrivente, di proprietà delle controparti, libera da qualsiasi peso;

che si costituivano la _____ e il _____, i quali domandavano che l'appello del Prada venisse rigettato in quanto infondato in fatto e in diritto, sostenendo che l'istruttoria avesse provato la dinamica dei fatti nonché il *quantum* del danno patrimoniale da loro patito; che comunque il Tribunale avesse adeguatamente motivato

il rigetto della domanda riconvenzionale avanzata dal Prada, attesa la sua assoluta infondatezza nel merito.

Questa Corte ritiene che la sentenza impugnata resista alle censure per i motivi che di seguito si espongono.

Preliminarmente occorre rilevare come la testimonianza di _____, considerata dirimente dal Tribunale di Como, non risulti in alcun modo inattendibile e neppure contraddittoria.

Ed infatti, vero è che la teste è sentimentalmente legata al _____ -firmatario di un esposto presentato al Comune di _____ nei confronti del _____ e della di lui madre per il quale è stato altresì rinviato a giudizio insieme ad altri condomini per il reato di cui all'art. 595 c.p.-, tuttavia tale circostanza non dimostra che la donna sia in alcun modo motivata da astio nei confronti dell'appellante e neppure che abbia un interesse diretto all'esito della controversia, atteso che il _____ non è parte del procedimento dinanzi a questa Corte.

A tanto va aggiunto che la _____, sotto giuramento davanti all'autorità giudiziaria, ha affermato di aver *ictu oculi* visto il _____ "posizionato con la mazza verso il centro della Corte" che si "avventava contro gli oggetti" (verbale prova testimoniale primo grado). E siffatta dichiarazione non appare contraddirsi in termini. Premesso che dal punto in cui si trovava la teste aveva ampia visibilità dei luoghi teatro degli incresciosi eventi (doc. 3 fascicolo appellante), è ben possibile che la donna abbia dapprima visto l'appellante fermo nel cortile con la mazza e che abbia poi assistito alla violenza dallo stesso perpetrata in danno dei beni di proprietà degli appellati.

Peraltro, pur non volendo attribuire a siffatta dichiarazione testimoniale un dirimente valore probatorio, non va sottaciuto che la dinamica degli eventi di cui è causa è altresì confermata da svariati documenti prodotti in giudizio.

Anzitutto, le fotografie datate 28.07.2017 (docc. 19-20-21 fascicolo appellante) mostrano vari oggetti (vasi, vetrata, tavolo e sedie in ferro), di proprietà degli appellati, notevolmente danneggiati. Inoltre, vi è agli atti la denuncia-querela sporta dai nei confronti del il medesimo giorno dinanzi alla Procura della Repubblica di Como (doc. 24 fascicolo appellante) la quale, valutate le prove, qualche tempo dopo esercitava l'azione penale con citazione diretta a giudizio (doc. 40 fascicolo appellante). Da ultimo, non poca rilevanza assume la lettera inviata, a seguito di sollecito da parte di alcuni residenti della zona, dal Sindaco di : ai Carabinieri locali contenente la richiesta di intervento immediato per evitare che gli atteggiamenti del degenerassero "in successivi atti di violenza contro persone e non più solo contro cose" (doc. 26 fascicolo appellante).

A contrario, la versione dell'appellante risulta confermata unicamente dalla di lui madre, , e dal di lui padre, .

Tuttavia, entrambi i testimoni non possono ritenersi del tutto attendibili giacché la prima, a detta degli appellati, avrebbe altresì tenuto condotte rilevanti insieme al figlio (citazione primo grado punto 34) ed il secondo è testimone solo *de relato*, non avendo direttamente assistito ai fatti di causa (verbale prova testimoniale primo grado).

Sicché, atteso che nel giudizio concernente la causalità civile vige il criterio del "più probabile che non" secondo il quale se per uno stesso fatto sussistono elementi di

prova, anche presuntivi, positivi e negativi, il giudice deve scegliere la soluzione dotata di un grado di conferma logica superiore, può dirsi provato che il [] armato di mazza, ebbe ad avventarsi contro gli oggetti di proprietà degli appellati, distruggendoli.

Ciò posto, ritenuto dimostrato l'an della pretesa risarcitoria, occorre vagliare la censura circa la quantificazione operata dal Tribunale dei danni patrimoniali patiti dagli appellati.

Questi ultimi hanno prodotto agli atti tre preventivi di spesa: il primo -relativo al rifacimento e al restauro della vetrata legata a piombo- di euro 1.370,00 (doc. 35 fascicolo appellante); il secondo -concernente il tavolo, le due sedie, il trespole e la fioriera in ferro- di euro 1.980,00 (doc. 34 fascicolo appellante); il terzo -avente ad oggetto le piante ed i vasi e comprensivo altresì della rimozione e smaltimento delle macerie- di complessivi euro 2.340,00 (doc. 33 fascicolo appellante).

Orbene, il [] deduce anzitutto che soltanto i primi due preventivi sarebbero stati confermati dai testi in giudizio e non anche il terzo; asserisce poi che il prezzo indicato nel preventivo di cui al doc. 35, essendo relativo all'acquisto a nuovo degli oggetti e non alla mera riparazione degli stessi, debba essere ridotto almeno del 50%.

Deve, tuttavia, rilevarsi come, pur non avendo il preventivo redatto da soggetto estraneo alla controversia valore probatorio in giudizio qualora non venga in tal sede confermato, la Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che, in assenza di specifica contestazione da parte del presunto responsabile dell'entità del danno subito dalla controparte, il preventivo può assumere diretto valore probatorio (Cass. Civ., sez. VI-3, ord. del 3 dicembre del 2020, n. 27624). Ed infatti, atteso che l'art. 115 c.p.c. prevede

che "Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita", la violazione dell'onere, imposto al convenuto ex art. 167 c.p.c. di prendere posizione in maniera specifica e non limitarsi ad una generica contestazione, ha come conseguenza non solo che l'attore viene esonerato dalla prova del fatto non contestato, ma che non è ammessa una contestazione specifica successiva, ossia fuori termine (Cass. Civ., Sez. II, Ord. del 28 settembre 2017, n. 22701). Pertanto, non avendo l'odierno appellante in primo grado contestato specificamente e tempestivamente i preventivi di spesa prodotti dalle controparti, la quantificazione del danno patrimoniale sulla scorta degli stessi operata dal giudice di prime cure non può che ritenersi corretta.

Per mera completezza espositiva, va comunque evidenziato che all'udienza del 18.09.2019 si dava atto che il teste indicato per confermare il preventivo di cui al doc. 33 fosse malato terminale e quindi impossibilitato a deporre; che comunque il doc. 35 riguarda l'acquisto a nuovo degli oggetti *de quibus* giacché essi presentavano, a seguito del danneggiamento, danni irreparabili (si veda al riguardo la testimonianza di

verbale prova testimoniale primo grado).

Da ultimo, il contesta l'applicazione dell'IVA al risarcimento del danno patrimoniale quantificato sulla scorta dei preventivi di spesa da parte del Tribunale, sostenendo che l'imposta sul valore aggiunto debba essere riconosciuta ai danneggiati unicamente quando essi abbiano effettivamente sostenuto i costi stimati.

Altresì tale censura è del tutto infondata.

La Suprema Corte di Cassazione ha al riguardo affermato che *"Poiché il risarcimento del danno si estende agli oneri accessori e consequenziali, se esso è liquidato in base alle spese da affrontare per la riparazione, il risarcimento comprende anche l'IVA, pur se la riparazione non è ancora avvenuta, a meno che il danneggiato, per l'attività svolta, abbia diritto al rimborso o alla detrazione dell'IVA versata"* (Cass. Civ., sent. n. 10023/1997; Cass. Civ., sent. n. 1688/2010; Cass. Civ., sent. n. 14535/2013).

Conseguentemente, la complessiva liquidazione del danno patrimoniale effettuata dal Tribunale non può che essere condivisa da questa Corte.

Con l'ultimo motivo di gravame, l'appellante lamenta il rigetto della domanda, da lui formulata in via riconvenzionale, di risarcimento del danno patito in conseguenza alle condotte illecite asseritamente tenute dalla _____ e dal _____ nei suoi confronti, nonché l'omessa pronuncia da parte del Tribunale Lariano sulla domanda volta all'accertamento del diritto del _____ di avere sempre l'area del fondo servente, oggetto di un proprio diritto di servitù di passo pedonale e carraio, libera da qualsiasi oggetto.

Dunque, secondo il _____, egli avrebbe adeguatamente provato in giudizio la condotta degli appellati -consistente nel poggiare alcuni oggetti di loro proprietà sulla corte comune in maniera tale da impedirgli il passaggio- lesiva del suo diritto di servitù, sicché il giudice di prime cure avrebbe errato nel non riconoscergli il risarcimento del danno non patrimoniale da lui agognato.

Tuttavia, questo Collegio ritiene che il Tribunale abbia correttamente valutato le risultanze probatorie e adeguatamente illustrato il percorso logico-motivazionale seguito per addivenire al diniego della pretesa risarcitoria dell'appellante.

Ed infatti, premesso che è rimasta incontestata l'esistenza di un diritto servitù di passo pedonale e carraio in favore del _____ ed in danno del fondo servente degli appellati, la teste _____, del tutto attendibile per quanto già previamente argomentato, ha affermato di non aver mai notato spostamenti di vasi posti in essere dalla _____ e dal _____ idonei a limitare l'esercizio del diritto *de quo* da parte dell'appellante.

Peraltro, dalle fotografie versate in atti (doc. 3 fascicolo appellante) non emerge che i vasi e gli altri oggetti degli appellati posizionati nella parte antistante la proprietà del _____, non limitino o imbiscano il suo accesso alla medesima.

Contrariamente, le testimonianze di _____ e di _____, in favore della ricostruzione dell'appellante, non possono considerarsi del tutto attendibili.

La prima, come già precisato, è stata anch'essa accusata insieme al figlio di aver tenuto condotte rilevanti; pertanto, la sua deposizione non può assumere pieno valore probatorio.

La testimonianza del secondo, invece, secondo la quale "gli oggetti in questione non erano in effetti disposti in modo da lasciare sempre libera l'entrata di casa e comunque costituivano un intralcio" (verbale prova testimoniale primo grado), cozza abbondantemente con le riproduzioni fotografiche versate in atti.

Di talché, conformemente a quanto affermato in primo grado, non risulta dimostrato che gli oggetti posizionati dagli appellati sull'area antistante la loro abitazione impediscano all'esercizio della servitù di passaggio dal medesimo vantata sul fondo di proprietà dei primi.

Quanto poi all'omessa pronuncia del giudice di prima istanza sulla domanda di accertamento del diritto di parte appellante di avere sempre l'area del fondo servente oggetto di servitù di passo pedonale e carraio libera da qualsiasi oggetto, si osservi quanto segue.

Orbene, il Tribunale di Como, ritenendo che il diritto di servitù del i potesse essere esercitato dallo stesso senza alcun impedimento, ha ritenuto assorbita nel rigetto della domanda risarcitoria più sopra vagliata, altresì la domanda di accertamento in esame.

Ed infatti, premesso che il principio generale in materia è quello, previsto già nel diritto romano e usualmente definito "del minimo mezzo" o dell'"uso civile", in base al quale il titolare del diritto di servitù deve esercitarlo arrecando utilità al fondo dominante con minor aggravio per il fondo servente, essendo stato dimostrato che il può liberamente accedere alla sua proprietà e che pertanto il suo diritto di passo è ampiamente rispettato, non si comprende per quale motivo bisognerebbe gravare ulteriormente e gratuitamente il fondo servente di proprietà della e del .

Si tratterebbe, infatti, di una mera compromissione del diritto di proprietà di questi ultimi, del tutto irragionevole e spropositata, e posta in essere in spregio alle generali regole codicistiche in materia.

Ciò posto, questa Corte rigetta *in toto* l'appello e conferma la sentenza n. 1030/2020 del Tribunale di Como; rilevato che non è ravvisabile alcuna particolare perizia informatica dell'avvocato di parte vittoriosa idonea a giustificare la maggiorazione del 30% delle spese processuali ai sensi dell'art. 1, co. 1-bis del D.M. n. 55/2014 (come inserito dall'art. 1, lett. b) del D.M. n. 37/2018), alla statuizione che precede consegue la condanna della parte soccombente al pagamento delle spese legali, ai sensi dell'articolo 91 c.p.c., liquidate secondo i parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014 e successive modifiche, tenuto conto della natura e della valutazione della complessità della controversia in grado di appello.

PQM

La Corte, definitivamente pronunciando nel contraddittorio fra le parti, ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa, così decide:

1. Respinge l'appello e per l'effetto conferma in ogni sua parte la sentenza n. 1030 del 2020 del Tribunale di Como.

2. Condanna _____ alla rifusione delle spese di lite per il presente grado di giudizio che si liquidano in euro 3.777,00 per compensi professionali, oltre Iva, cpa e spese generali al 15%.

3. Dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma uno quater DPR 115/02, così come modificato dall'articolo uno, comma 17, L. 24/12/2012 n.228.

Così deciso in Milano, con lettura della presente sentenza ex art. 281-sexies c.p.c.

all'udienza dell'18.05.2021.

Il Presidente rel.

Maria Caterina Chiulli

Maria Caterina Chiulli

FUNZIONARIA INDELEGATA
Daniela BERSELI
Daniela Bersele

CORTE D'APPELLO DI MILANO
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

OGGI 18 MAG. 2021



FUNZIONARIA INDELEGATA
Daniela BERSELI

Daniela Bersele